Dlgs. 4.11.21 attuativo della Direttiva Ue 2018/1673

Il 4.11.21, **come ricordato nella comunicazione del 10.21**, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato, in via definitiva, il *Decreto legislativo in attuazione della Direttiva Ue 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.10.18, sulla lotta al Riciclaggio mediante il diritto* penale

Dalla lettura si evince che, per il tramite di un ampliamento del numero delle condotte criminali rilevanti, come reati presupposto dei delitti di *riciclaggio* ed *auto riciclaggio*, *cresce esponenzialmente il rischio di imputazione e condanna*.

Nel dettaglio, si prevede che i proventi illeciti possano derivare:
A) *da delitto doloso o colposo, richiamando un mero criterio qualitativo e non quantitativo, posto che non rileva il quantum di pena prevista;*
B) da una contravvenzione per cui è prevista la pena dell'arresto con limiti edittali oscillanti tra sei mesi ed un anno.

Occorre rilevare che, prima dell'attuazione della *Direttiva*, i reati di cui agli **artt**. **648*bis* e 648*ter*** *Codice penale* trovavano applicazione ove il denaro ed i beni sostituiti/ trasferiti/oggetto di operazione volte ad ostacolare l'identificazione dell'origine illecita derivassero da un reato non colposo e non vi era alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali.

Visto l'ampliamento delle condotte illecite rilevanti*, si è reso necessario un adeguamento anche in riferimento della risposta sanzionatoria prevista dall'ordinamento stesso:*

- *nel caso di ricettazionedi cui all'art. 648 c.p. la pena è la reclusione da uno a quattro anni e multa da 300 € a euro 6.000 € quando il fatto riguarda denaro o beni provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi; inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale;*
- *2) nel caso di riciclaggiodi cui all'art. 648-bisp. resta ferma la pena da quattro a dodici anni di reclusione e la multa da 5.000 € a 25.000 € in caso di reato (ora anche colposo), come già previsto in precedenza, e con riferimento all'ipotesi contravvenzionale, si rischierà una pena detentiva dai due ai sei anni de una pena pecuniaria da 2.500 € a 12.500 €;*
- *3) nel caso di auto-riciclaggiodi cui all'art. 648-ter 1 c.p., confermata la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5.000 € a 25.000 € per l'ipotesi di reato (ora anche colposo), è prevista, inoltre, la pena detentiva da due a sei anni e multa da 2.500 € a 12.500 € quando il fatto riguarda denaro o beni provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.*

Occorre rilevare che il nuovo volto dei reati di riciclaggio e antiriciclaggio si rifletterà anche sul **Dlgs.8.06.01 231** *responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi derivanti da reato*, benché non sia prevista una modifica esplicita in tal senso. La *Direttiva comunitaria* si limita a individuare l'obiettivo da raggiungere, ossia quello di perseguire le *Persone giuridiche* responsabili dei reati di *riciclaggio*, lasciando spazi di autonomia al *Legislatore nazionale* circa gli strumenti da utilizzare.

E' utile puntualizzare che la disciplina del **Dlgs.231/2001** prevede l'ipotesi di cui all'**art. 25octies** recante *ricettazione*, *riciclaggio* ed *impiego di denaro*, *beni* od *utilità* di provenienza illecita, nonché *auto-riciclaggio* secondo cui *in relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 del Codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

Malgrado la questione riguardi modifiche solo di carattere sostanziale, ne derivano ricadute anche sul piano *processuale penale*, in particolare in tema di *misure cautelari*. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, ai fini della legittima

applicazione della *misura cautelare* del sequestro preventivo è necessario individuare la condotta tipica, se pur non si individuano tutti gli estremi storici e concreti del reato presupposto.

La misura di cui all'**art.321** del *Codice di procedura penale* come noto, trova il suo senso nell'esigenza di impedire che una cosa pertinente ad un reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso e, visto l'ampliamento del numero dei reati presupposto, intervenuto con l'applicazione del **Dlgs**.**4.11.21**, verosimilmente, diventerà uno strumento che troverà larga applicazione, nel rispetto dei presupposti legali e ferma la condizione che il *Giudice* per le indagini preliminari individui il reato presupposto oggetto di addebito, che potrà essere un reato, anche doloso, od una contravvenzione.

In definitiva, il **Dlgs. 4.11.21**, attuativo *Direttiva Ue 2018/1673* si inserisce nel solco di misure, preventive e repressive, utili a contrastare il crimine, che, oramai, ha conquistato spazi di potere non solo nel mondo degli affari illeciti ma anche di quelli leciti,.